

« In seguito fu richiesto il ripristino della soppressa carrozza.

« Per non aggravare il bilancio della spesa per un servizio che, come si è accennato, non è indispensabile ai trasporti postali si interessò la Direzione di Massa a far pratiche presso i comuni perchè volessero contribuirvi. Ma si ebbe risposta che date le poco floride finanze dei comuni stessi, qualunque pratica di tal genere sarebbe riuscita infruttuosa.

« Intanto ai primi dello scorso mese i sindaci di Castiglione Garfagnana, Pieve Fosciana e Villa Collemantina si riunirono in Castiglione Garfagnana ed a nome dei rispettivi amministrati fecero di nuovo voti per il ripristino del servizio ippico in parola deliberando di interessare al riguardo gli onorevoli deputati del collegio.

« Si è subito invitata la Direzione di Massa a fare nuove e più attive ricerche per trovare un accollatario a condizioni non troppo onerose e, se il risultato sarà favorevole, si potrà disporre pel ripristino del servizio ippico in parola allo scopo di soddisfare ai desideri di quelle popolazioni.

« Il sottosegretario di Stato

« MASCIAntonio ».

Salvemini. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se è vero che intenda coprire il posto di Bibliotecario direttore della Marciana di Venezia con persona estranea al ruolo delle Biblioteche governative senza concorso, e ciò violando gli articoli 90, 96 e 101 del regolamento 1909, e l'articolo 17 del decreto luogotenenziale 2 ottobre 1919, n. 2074 ».

RISPOSTA. — « Si assicura l'onorevole interrogante che il Ministero non ha affatto intenzione di coprire il posto di Bibliotecario, nè della Marciana di Venezia nè di altra Biblioteca governativa, con persona estranea ai ruoli; ciò non essendo consentito dalle disposizioni in vigore.

« Il sottosegretario di Stato

« CELLI ».

Sandulli. — *Al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se non credano necessario e doveroso sospendere l'esecuzione del decreto ministeriale 18 dicembre 1919, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* del 26 dicembre 1919, relativo all'attuazione del ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'interno

e dell'estero, dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione.

« Tale decreto, che deroga alle norme ordinarie, e che arbitrariamente danneggia moltissimi funzionari, non è stato sottoposto all'esame del Parlamento e non dovrebbe avere vigore in omaggio alle ripetute affermazioni del presidente del Consiglio che ha sempre dichiarato che il Governo non si sarebbe avvalso della facoltà di ricorrere ai decreti-legge, specialmente durante il periodo in cui il Parlamento funziona regolarmente ».

RISPOSTA. — « Il decreto ministeriale 18 dicembre 1919 che detta le norme per la prima attuazione del ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato dell'emigrazione, non è un decreto-legge, ma un decreto ministeriale che venne sottoposto al prescritto controllo di legittimità della Corte dei conti le quale lo ha registrato senza osservazioni. Trattandosi di un decreto ministeriale, la cui emanazione era autorizzata dalle vigenti disposizioni, esso non esige di essere sottoposto al Parlamento.

« In merito, poi, alle norme stabilite da tale decreto per l'attuazione del ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'emigrazione, si osserva che nel dettare tali norme, senza derogare al principio di provvedere al reclutamento del personale necessario con il procedimento di regolare concorso, si è tenuto conto, con il più largo criterio, delle aspettative del personale che già presta servizio, a qualunque titolo, presso gli uffici dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione.

« L'apprezzamento espresso, che il decreto predetto abbia arbitrariamente danneggiato moltissimi funzionari non trova conforto nel fatto che i funzionari del Commissariato, sia di ruolo che avventizi, tranne due, hanno esplicitamente dichiarato di apprezzare lo spirito di equità, a cui sono informate le norme dettate dal decreto stesso. Del resto anche all'esame e all'accoglimento delle aspirazioni, una formale ed una materiale, dei due impiegati summenzionati, di ruolo il primo e l'altro avventizio, non fa ostacolo l'esecuzione del decreto ministeriale, nè l'attuazione immediata del ruolo. Nessun pregiudizio è arrecato agli impiegati, mentre una sospensione della esecuzione del decreto ministeriale 18 dicembre 1919 non sarebbe possibile, essendo